



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot: n.557/B.17612.10089.D(3)

Roma, 7 luglio 2003

OGGETTO: Istituti di vigilanza. Servizi di scorta a beni a bordo treni.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO DI	TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

Società concessionarie di servizi di trasporto ferroviario hanno rappresentato la necessità di integrare le misure dalle stesse assicurate a tutela del patrimonio aziendale, demandando ad istituti di vigilanza od a guardie particolari giurate i relativi compiti, oltre che nelle stazioni, anche a bordo dei treni in viaggio.

In particolare, una specifica richiesta in tal senso è pervenuta da parte della società "Trenitalia S.p.A." che ha manifestato la necessità di organizzare un servizio di vigilanza a bordo dei treni, essenzialmente notturni ed a lunga percorrenza, statisticamente più penalizzati sotto gli aspetti di sicurezza sopra evidenziati.

Ammissibilità dei servizi.

Al riguardo si deve, preliminarmente, considerare che la vigilanza a bordo treni costituisce un'attività di scorta a beni in movimento che, ponendosi a diretta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

salvaguardia del patrimonio (mobile) di un terzo, può essere disimpegnata sia da istituti di vigilanza muniti della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. sia attraverso guardie particolari giurate dipendenti dalle stesse società concessionarie.

Premesso che per quest'ultima modalità non sembrano sussistere problemi particolari, essendo già disciplinata la fattispecie della vigilanza a mezzo g.p.g. su beni che insistono in più province (cfr. art.252 del Regolamento d'esecuzione al Testo Unico delle Leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, nr.635), si osserva che anche per i servizi espletati a mezzo di g.p.g. dipendenti da istituti di vigilanza soggetti ai vincoli territoriali imposti dalla licenza di p.s., appare possibile esprimersi affermativamente applicando al caso di specie, con gli opportuni adattamenti, i principi già formulati da questo Dipartimento per l'espletamento del trasporto valori.

Infatti con le circolari nr. 10.948.10089.D(7)2 del 20 giugno 1973 e nr.10.7024.10089.D(1) del 23 novembre 1982, è stata prevista la possibilità che guardie giurate e mezzi di un istituto di vigilanza possano effettuare il trasporto valori dalla provincia ove l'istituto è autorizzato fino alla destinazione finale del viaggio e, viceversa, per il viaggio di ritorno.

Il servizio è stato quindi considerato come un *continuum* avente carattere di unicità fino al rientro nella sede di partenza.

Analogamente, per quel che concerne il servizio a bordo treno, si ritiene che possa essere effettuato sia nel viaggio d'andata che in quello di ritorno, non necessariamente con il medesimo treno o nell'arco della stessa giornata, purché, come per il trasporto valori, esso abbia conclusione nella provincia nella quale il servizio stesso ha avuto origine.

Con la circostanza, appare utile precisare che, ai fini dell'assunzione di servizi di vigilanza privata per percorsi di durata superiore a quella consentita per i servizi delle guardie giurate, occorre ricorrere a più istituti di vigilanza, con i limiti territoriali, temporali e di servizio già indicati. A tale proposito si richiamano le considerazioni svolte da questo Dipartimento, con la circolare nr..557/B.11947.10089.D.(1) del 6 dicembre 2002, in materia di associazione temporanea d'impresе nel settore della vigilanza privata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Attesi, peraltro, i riflessi che i servizi in parola possono assumere relativamente alla sicurezza pubblica in ambito ferroviario ed ai compiti di polizia ferroviaria svolti dalle articolazioni territoriali della specialità di polizia ferroviaria della Polizia di Stato, **la loro attivazione, da parte delle società concessionarie dei servizi di trasporto ferroviario e, conseguentemente, degli Istituti di vigilanza da queste incaricati, richiede una previa verifica tecnico-operativa del competente ufficio di questo Dipartimento**, il quale provvedere ad informare tempestivamente le SS.LL. delle pianificazioni assentite, con l'indicazione delle località ed orari di inizio e fine servizio nonché degli itinerari da percorrere, e, conseguentemente, delle attività che potranno essere svolte, nelle rispettive province o circoscrizioni, dagli Istituti di vigilanza e dalle guardie giurate dipendenti coinvolte nei servizi a bordo treno.

Conseguentemente, le SS.LL. avranno cura di subordinare i provvedimenti autorizzatori di competenza (integrazione delle licenze degli Istituti di vigilanza e delle relative prescrizioni e approvazione dei regolamenti di servizio delle g.p.g.), inerenti ai servizi in parola, alla condizione che sussista, per i medesimi servizi, un rapporto contrattuale con la società concessionaria del trasporto ferroviario e che l'attivazione dei servizi stessi, da parte di quest'ultima, e, per essa, degli Istituti di vigilanza interessati, sia stata assentita, per gli aspetti tecnico-operativi di interesse, dal Servizio polizia ferroviaria di questo Dipartimento.

A questo proposito, si fa presente che sono in corso le procedure preliminari per uno specifico servizio di vigilanza da svolgersi a bordo treno per conto della società "Trenitalia S.p.A." il quale dovrebbe riguardare, in via sperimentale, tratte inserite lungo le tre direttrici principali: Torino-Reggio Calabria, Milano-Napoli e Trieste-Bari.

Integrazione dei titoli autorizzatori.

Per quanto concerne la licenza per l'esercizio dell'Istituto di vigilanza privata, si sottolinea che il titolo autorizzatorio dovrà recare, ove sussistano i requisiti tecnico-operativi occorrenti, alla cui valutazione tecnica i Questori potranno procedere con l'ausilio del competente Compartimento di polizia ferroviaria, la specifica annotazione relativa all'esecuzione dei servizi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

scorta a bordo treno, condizionata, come sopra precisato, al nulla osta preventivo da parte del Servizio polizia ferroviaria di questo Dipartimento.

Alla annotazione sarà apposta la specifica prescrizione dell'obbligo di notificare, volta per volta, i servizi da effettuare, oltre che al Questore della provincia dalla quale il servizio ha origine, anche ai Questori delle province di transito e arrivo del servizio ed ai Dirigenti dei Compartimenti di polizia ferroviaria interessati.

I titolari degli istituti di vigilanza interessati sono, inoltre, tenuti a produrre specifiche tariffe per i servizi in questione, che dovranno essere approvate conformemente alle procedure individuate con la circolare nr. 559/C.4770.10089.D(7) datata 8 novembre 1999.

Modalità di espletamento dei servizi.

In considerazione del fatto che si tratta di servizi di nuova istituzione e che i titolari degli Istituti interessati dovranno presentare al Questore apposita istanza finalizzata all'approvazione dei relativi regolamenti, ai sensi dell'art. 2 del R.d.l. nr. 1952 del 1935, occorre sottolineare che, nella predisposizione dei regolamenti in parola, dovranno tenersi comunque presenti le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di categoria in tema di orario di lavoro, turni di riposo e lavoro straordinario.

Nel caso in esame, la durata del servizio, compreso l'eventuale viaggio di ritorno, per servizi che si sviluppano nell'arco della stessa giornata, non dovrà mai superare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal predetto Contratto collettivo, onde garantire la sicurezza degli operatori ed il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

Conseguentemente, la stazione d'arrivo del personale di scorta non dovrà necessariamente coincidere con il capolinea della tratta, ma, per tragitti di durata superiore all'orario di lavoro delle guardie, coinciderà di norma con la stazione prossima alla conclusione dell'orario di servizio e del servizio stesso, salvo cambio del personale di vigilanza, con altro appartenente ad Istituto abilitato ad iniziare il servizio nella provincia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Quanto ai contenuti ed alle caratteristiche delle attività di vigilanza a bordo dei treni, i regolamenti di servizio dovranno precisare che alle guardie giurate potranno essere affidati compiti di tutela del patrimonio aziendale (carrozze, sedili, beni d'arredo, etc.) e di salvaguardia dei beni in dotazione al personale di bordo (denaro, emettitrici di biglietti, dotazioni di servizio, etc).

Nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro affidati, le g.p.g. dovranno rilevare anche gli elementi di rischio per la sicurezza dei beni aziendali (ad es. bagagli abbandonati, oggetti pericolosi) ed eventuali situazioni di criticità che dovessero verificarsi, informando tempestivamente il personale responsabile del treno.

Esse, inoltre dovranno dare immediata notizia al Compartimento di polizia ferroviaria territorialmente competente di qualsiasi situazione di criticità rilevante per l'ordine e la sicurezza pubblica o che comunque richieda l'intervento delle Forze di polizia.

In relazione alle caratteristiche e finalità del servizio ed al contesto in cui esso dovrà svolgersi, le guardie giurate opereranno disarmate, ma dovranno essere munite di idonei apparati telefonici portatili in grado di assicurare i collegamenti sia a bordo treno che con gli uffici Polfer le sale operative degli Istituti di vigilanza ed i servizi di emergenza e pronto soccorso, nonché di efficaci apparati di illuminazione. Esse vestiranno l'uniforme dell'istituto di appartenenza sopra la quale indosseranno una pettorina fornita dalla società concessionaria del servizio di trasporto ferroviario, che varrà ad identificarne gli specifici compiti.

Resta inteso che le guardie giurate dovranno supportare, se richieste, l'attività della Polizia Ferroviaria, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.. A tal fine, sarà opportuno prevedere in sede di regolamento che, all'atto di intraprendere il servizio di scorta, le g.p.g. dovranno prendere i necessari contatti con la Centrale operativa del Compartimento di polizia ferroviaria competente per territorio, per le eventuali comunicazioni di interesse.

In ragione di quanto sopra, l'impiego in servizio delle guardie sarà preceduto da un breve corso d'aggiornamento, le cui modalità saranno successivamente indicate, finalizzato all'acquisizione della necessaria idoneità all'espletamento dello specifico servizio, che sarà appositamente certificata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Vigilanza sui servizi.

Attesa la peculiarità del servizio, alla vigilanza sull'attività delle guardie giurate operanti a bordo dei treni provvederà il personale della Polizia Ferroviaria che i sigg. Dirigenti dei Compartimenti provvederanno a sensibilizzare, precisando che eventuali violazioni commesse dalle guardie giurate andranno tempestivamente comunicate al Questore della provincia dalla quale ha origine il servizio, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, a norma dell'art. 4 del R.d.I. nr. 2144 del 1936.

I sigg. Prefetti ed i sigg. Questori provvederanno inoltre a sensibilizzare il personale dipendente sulle finalità e peculiarità dei nuovi servizi che potranno essere assunti dagli Istituti di vigilanza e sulle conseguenti iniziative da curarsi sul piano amministrativo per conseguire appieno gli attesi favorevoli riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica, segnalando eventuali profili critici di rilievo.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro